


# REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

## INTEGRATO DAL PIANO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO E DAL PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO

(ai sensi dell'Art.18, comma 2, D.P.C.M. n.24/05/2001, L.R. n.28 del 12/11/1999 in attuazione del D.L.gs. n.114/1998, D.C.R. n.563-13414 del 29/10/1999 integrata e modificata da D.C.R. n.59-10831 del 24/03/2006, L.R. n.52 del 20/10/2000, D.C.P. n.207 del 28/07/2005, L.R. n.19 del 08/07/1999)

COMMITTENTE: **COMUNE DI CERVATTO**  
P.zza Centro n. 1, 13025 Cervatto (Vc, Tel.-Fax 0163/55124  
Sindaco: **Sig. MINAROLI PATRIZIO**  
Segretario Comunale: **Dott. MAROCCO PIERLUIGI**  
Responsabile Unico del Procedimento: **Dott. MAROCCO PIERLUIGI**

  
**PROFESSIONISTA STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA**  
**INCARICATO: Dott. Arch. BERGO LUCIA,**  
Via Podgora n.135, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel.-Fax.02-262241422



- Approvato con deliberazione del C.C. n..... in data .....
- Pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. .... in data.....

**REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO**

Data:  
**07/04/2009**

## I N D I C E



### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
- Art. 2** Formazione della Commissione Edilizia
- Art. 3** Attribuzioni della Commissione Edilizia
- Art. 4** Funzionamento della Commissione Edilizia



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FERDINANDO MARCO

*[Handwritten signature]*

### TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

- Art. 5** Certificato urbanistico (C.U.)
- Art. 6** Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
- Art. 7** Domanda di permesso a costruire o dichiarazione inizio attività (DIA) e progetto municipale
- Art. 8** Rilascio di permesso a costruire
- Art. 9** Diniego di permesso a costruire
- Art. 10** Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Art. 11** Voltura di permesso a costruire
- Art. 12** Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

### TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

- Art. 13** Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Art. 14** Altezza della costruzione (H)
- Art. 15** Numero dei piani della costruzione (Np)
- Art. 16** Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
- Art. 17** Superficie coperta della costruzione (Sc)
- Art. 18** Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- Art. 19** Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- Art. 20** Volume della costruzione (V)
- Art. 21** Superficie fondiaria (Sf)

- 
- Art. 22 Superficie territoriale (St)
- Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)
- Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)
- Art. 27 bis Disposizione Transitoria

#### **TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI**

- Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione
- Art. 29 Allineamenti
- Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde
- Art. 31 Requisiti delle costruzioni
- Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni
- Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
- Art. 34 Interventi urgenti
- Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

#### **TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

- Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi
- Art. 37 Antenne
- Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari
- Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Art. 40 Cortili e cavedi
- Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione
- Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
- Art. 43 Muri di sostegno
- Art. 44 Numeri civici
- Art. 45 Parapetti e ringhiere



*Handwritten signature*



- Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Art. 47 Passi carrabili
- Art. 48 Piste ciclabili
- Art. 49 Portici e "pilotis"
- Art. 50 Prefabbricati
- Art. 51 Rampe
- Art. 52 Recinzioni e cancelli
- Art. 53 Serramenti
- Art. 54 Servitù pubbliche
- Art. 55 Soppalchi
- Art. 56 Sporgenze fisse e mobili
- Art. 57 Strade private
- Art. 58 Terrazzi

#### **TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE**

- Art. 59 Prescrizioni generali
- Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi
- Art. 61 Disciplina del cantiere
- Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
- Art. 64 Scavi e demolizioni
- Art. 65 Rinvenimenti
- Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

#### **TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI**

- Art. 67 Vigilanza e coercizione
- Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 69** Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

**Art. 70** Deroghe

### ALLEGATI

**Allegato 1 – Piano del Verde e del Paesaggio;**

**Allegato 2 – Piano del Colore e dell'Arredo urbano;**

**Allegato 3 – Allegato Energetico Ambientale – Appendice all'Articolo 31;**

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

**Allegato 4 – Modulistica:**

- |                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| <b>Modello</b> | <b>1</b>  | Certificato Urbanistico (C.U.)  |
| <b>Modello</b> | <b>2</b>  | Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)  |
| <b>Modello</b> | <b>3</b>  | Permesso di Costruire   |
| <b>Modello</b> | <b>4</b>  | Relazione Illustrativa del Progetto Municipale  |
| <b>Modello</b> | <b>5</b>  | Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)  |
| <b>Modello</b> | <b>6</b>  | Comunicazione di Inizio dei Lavori  |
| <b>Modello</b> | <b>7</b>  | Comunicazione di Ultimazione dei Lavori   |
| <b>Modello</b> | <b>8</b>  | Richiesta della verifica finale e del certificato di agibilità  |
| <b>Modello</b> | <b>9</b>  | Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole  |
| <b>Modello</b> | <b>10</b> | Certificato di agibilità  |
| <b>Modello</b> | <b>11</b> | Opere di manutenzione ordinaria che non soggette a Piano del verde e del Paesaggio e Piano del Colore e dell'Arredo Urbano; |
| <b>Modello</b> | <b>12</b> | Domanda di Autorizzazione Paesaggistica   |
| <b>Modello</b> | <b>13</b> | Modulo Colore;  |
| <b>Modello</b> | <b>14</b> | Modulo Colore: cartoncino   |
| <b>Modello</b> | <b>15</b> | Modulo Colore: Comunicazione Fine Lavori;   |

### ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO



*Handwritten signature*

## **AVVERTENZE**

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità al Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548/9691 del 27.09.1999.

Ai titoli II, VI e VII del testo approvato sono state apportate unicamente le necessarie modifiche conseguenti l'entrata in vigore del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché modifiche prescritte o suggerite nelle istruzioni in calce ai singoli articoli.

Sono altresì state apportate alcune modifiche ai contenuti dei titoli I, IV, V e VI. Tutte le modifiche sono state evidenziate con l'uso di caratteri in corsivo grassetto.

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)**

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo) e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia), disciplina:
  - a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
  - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
  - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
  - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
  - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
  - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
  - g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti; *qualora venissero emanate legge sopravvenienti o piani o si rendessero necessari miglioramenti all'allegata modulistica, a giudizio del Responsabile Tecnico del Comune, questi potrà procedere con il relativo adeguamento, senza la necessità di una nuova approvazione del presente R.E.*
3. *Le norme e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento hanno carattere generale e non si pongono in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., che contengono elementi di maggiore dettaglio per le diverse zone, né con il Piano del Colore e dell'Arredo Urbano e con il Piano del Verde e del Paesaggio, fatto salvo quanto previsto nel Titolo III, per cui valgono le disposizioni transitorie contenute nell'Art. 27 bis.*





IL SINDACO CENTRALE  
DOTT. FERRUCCIO MARCOZZO



## Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta *da cinque membri nominati dal competente organo comunale* di cui uno con funzione di Presidente, sulla base delle liste prodotte. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da uno dei membri presenti della Commissione che viene designato di volta in volta, prima dell'inizio di ogni riunione.
3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. *In conformità al disposto di cui alla L.R. 3 aprile 1989 n.20 Art.14, primo comma, uno dei suddetti membri deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia geologica e ambientale*
5. *I componenti sono proposti per la scelta previa pubblicazione di un avviso, contenente i criteri di valutazione dei curricula, da parte di una Commissione tecnica, presieduta dal Dirigente Tecnico e composta da due esperti interni; verrà data priorità nella nomina a dipendenti pubblici;*
6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
7. *La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'organo comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*
8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che l'organo comunale non li abbia sostituiti.
9. I componenti della Commissione decadono:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
10. *La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina.*
11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
12. *In fase di prima applicazione delle modifiche apportate al presente articolo, si provvede al rinnovo della Commissione Edilizia.*

**Art.2 bis Formazione della Commissione per il paesaggio**

*Ai sensi dell'art.148 del D.lgs. 42/04 il Comune ha deliberato la formazione della Commissione del Paesaggio con D.C.C. n.6 del 13/02/2009.*

*La commissione e' composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.*

*La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FIERLUIS MARCOSSO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'FM' or similar initials.





IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FERRUCCI MAROCCO



### Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
  - a) *il rilascio di permessi di costruire per gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;*
  - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
  - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; convenzioni; programmi pluriennali di attuazione; progetti di opere pubbliche; regolamenti edilizi e loro modifiche; *piani e programmi attinenti l'urbanistica, l'edilizia, il decoro e la qualificazione dell'ambiente, i cimiteri, la viabilità, l'arredo urbano, gli impianti segnaletici e pubblicitari, ecc.* modalità di applicazione del contributo di costruzione relativo al permesso di costruire;

### Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta *di permesso di costruire*; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la

realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario Comunale.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al Permesso di Costruire



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIERLUIGI MARCOJO



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
DELLA PROVINCIA DI MILANO  
BERGO LUCIA  
architetto  
5581



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCO

*PM*

**TITOLO II****ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI****Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)**

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall'Autorità Comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
  - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIETRO SCHIARCOCCO

*PS*



**Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)**

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata *o da altro soggetto interessato*; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
  - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c) le modalità d'intervento consentite;
  - d) la capacità edificatoria consentita;
  - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIERLUIGI MARCOCCO

**Art. 7 Richiesta di permesso a costruire o presentazione di dichiarazione inizio attività (DIA) e progetto municipale**

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità Comunale il permesso a costruire o presenta la dichiarazione di inizio attività secondo i disposti del DPR 380/01 per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta di *Permesso a costruire* è composta dei seguenti atti:
  - a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
    1. generalità del richiedente;
    2. numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
    3. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
  - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge (*non necessario per la DIA*).
  - c) progetto municipale
    - autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie (qualora il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale o la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali
    - eventuale documentazione prevista dal DPR.380/01e s.m.i.
3. La *Denuncia di Inizio Attività (DIA)* è redatta in duplice copia secondo il modello allegato al presente regolamento e si compone di:
  - a. denuncia indirizzata al Responsabile dello sportello unico per l'edilizia che oltre le notizie di cui ai numeri 1-2-3 del precedente comma 2/a deve indicare le generalità dell'impresa a cui si intende affidare i lavori e documentare la regolarità contributiva della stessa;
  - b. progetto municipale;
  - c. asseverazione a firma di tecnico abilitato di conformità del progetto agli: strumenti urbanisti ed ai Regolamenti vigenti nonché del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
  - d. parere od autorizzazione dell'Ente preposto, qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete al Comune.
4. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda o dichiarazione di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
5. Il progetto municipale, è formato dai seguenti atti:
  - a) astratto della mappa catastale;



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO



- b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
- c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
- d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
- f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi con forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali in cui si collocano. in riferimento alle proprie caratteristiche o al contesto storico, artistico e ambientale del contesto. g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
- g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
- h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:50; 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
  2. le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
  3. i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
  4. i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
  5. nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
- i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
6. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate

dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità, sicurezza e risparmio energetico. , ivi compresi gli eventuali vincoli artistici ed ambientali esistenti (D.Lgs.42/04 e s.m.i. Art.24 L.R.56/77)

7. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
8. La richiesta di variante al permesso a costruire o alla DIA segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO





IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRUCCI MARCO



**Art. 8 Rilascio di permesso a costruire**

1. Il *Permesso a costruire* è rilasciato dall'Autorità comunale in forma scritta e sui modelli allegati al presente Regolamento.
2. Il *Permesso a costruire* rilasciato è pubblicato all'albo pretorio del Comune ed è annotato nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. Il *Permesso a costruire* deve contenere:
  - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande del *Permesso a costruire*;
  - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato al *Permesso a costruire*, del quale costituisce parte integrante;
  - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
  - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
  - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
  - f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in questo ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
  - g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
  - h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di *costruzione*;
  - i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di *costruzione* e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
  - j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
  - k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
  - l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
  - m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
  - n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
  - o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
  - p) le condizioni e le modalità esecutive imposte del *Permesso a costruire*;

- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il **modello allegato** al presente Regolamento.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERGIULIO MARCOCCO



**Art. 9 Diniego di *Permesso a costruire* o *sospensione DIA***

1. Il diniego del *Permesso a costruire* è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del *Permesso a costruire*.

Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

*Per le DIA nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta il responsabile dell'Ufficio Comunale trasmette al dichiarante la richiesta di eventuali integrazioni, interrompendo i termini per l'inizio dei lavori. Se non si ha alcuna comunicazione nel periodo di 30 giorni i lavori possono iniziare.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO MARCO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Marco", written over the official stamp.

**Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori**

1. Il titolare del *Permesso a costruire o della DIA* deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta secondo **il modello allegato al presente regolamento** e deve menzionare:
  - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
  - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso a costruire, entro il termine di giorni otto dalla avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FERRUCCIO MARCOCCO



**Art. 11 Voltura di Permesso di costruire**

1. Il trasferimento del *Permesso di costruire* (art. 11 T.U.) ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al *Permesso di costruire*.
3. La voltura del *Permesso a costruire* è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FIERLUIGI MARCO

**Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità**

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore *Permesso di costruire o presentazione di DIA* per le opere mancanti, il titolare del *Permesso di costruire* deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.
4. *Per quanto riguarda la DIA al termine dell'intervento dovrà essere consegnato un certificato di collaudo delle opere eseguite, firmato da un tecnico abilitato, che ne attesti la corrispondenza al progetto, così come stabilito dal comma 7 dell'art. 23 del DPR 380/01.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCO





IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCO

## TITOLO III

### PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

#### Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; nel caso di tetti piani parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente, al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
8. Sono da considerarsi volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici al servizio dell'edificio, sia sistemati entro il corpo del medesimo, sia al di fuori, nei limiti dei requisiti minimi previsti dalle specifiche normative, e non usufruibili in nessun altro modo se non per le funzioni tecniche cui sono adibiti.

---

#### ISTRUZIONI

- *Comma 3: sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori.*

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. F. BILDI MARCO

*[Handwritten signature]*



**Art. 14      Altezza della costruzione (H)**

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.
2. Sono esclusi dal calcolo dell'altezza particolari tipi di costruzioni quali silos e attrezzature agricole, antenne, tralicci, campanili, terrazzi coperti e simili.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIETRO DIMARCO

**Art. 15      Numero dei piani della costruzione (Np)**

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. GIANFRANCO BIANCHI



**Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)**

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
  - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
  - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
  - c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds) è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

**Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)**

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO LICCIARONCO



**Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)**

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
  - a) ai "bow window" ed alle verande;
  - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;sono escluse le superfici relative:
  - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala (se servono più di un alloggio) ed ai vani degli ascensori;
  - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
  - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
  - f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
  - g) ai cavedi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIERLUIGI MAROCCO

**Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)**

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FERRUCCIO SCOC



**Art. 20      Volume della costruzione (V)**

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m<sup>3</sup>], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIETRUCCI MARCO

**Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)**

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste <sup>Note</sup><sup>1</sup>.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO



---

<sup>Note</sup><sup>1</sup> Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).

**Art. 22 Superficie territoriale (St)**

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste Note<sup>2</sup>.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

Note<sup>2</sup> Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n.43)

**Art. 23      Rapporto di copertura (Rc)**

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ( $Rc = Sc/Sf$ ): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FERRUIGI MARCOCCO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Marocco", written over the typed name of the General Secretary.



**Art. 24      Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)**

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ( $Uf = Sul/Sf$ ): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria  $[m^2]/[m^2]$ .



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO MAROCCO

**Art. 25      Indice di utilizzazione territoriale (Ut)**

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ( $Ut = Sul/St$ ): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale  $[m^2]/[m^2]$ .



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MANUCCO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Manucco", written over the printed name of the secretary.



**Art. 26      Indice di densità edilizia fondiaria (If)**

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ( $If = V/Sf$ ): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria  $[m^3]/[m^2]$ .



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MANCOCO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Mancoco", written over the typed name of the general secretary.

**Art. 27      Indice di densità edilizia territoriale (It)**

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ( $It = V/St$ ): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale  $[m^3]/[m^2]$ .



IL QUOTIDIANO CENTRALE  
DOSSIERE EDIZIONE 2000

*CA*



**ART.27 bis Disposizione transitoria**

1. **Fino all'adeguamento previsto dall'Art.12, comma 5, della L.R. 8 luglio 1999, n.19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.**



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

## TITOLO IV

## INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

## Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.



IL SEGRETERIO GENERALE  
DOTT. FERNANDO MAROCCHI



**Art. 29 Allineamenti**

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata, *fatto salvo quanto meglio specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIETRUIGI MAROCCO

**Art. 30**      *Salvaguardia e formazione del verde*

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. *Per la programmazione e le modalità di applicazione degli interventi volti a sostenere conservazione e valorizzazione della vegetazione locale è obbligo fare riferimento all'Allegato 1 "Piano del Verde e del Paesaggio" e al relativo Suballegato 1 "Regolamento del Verde Privato e Pubblico", parti integranti del presente Regolamento.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. ENRICO MARCO



**Art. 31      Requisiti delle costruzioni**

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
  - a)      resistenza meccanica e stabilità;
  - b)      sicurezza in caso di incendio;
  - c)      tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
  - d)      sicurezza nell'impiego;
  - e)      protezione contro il rumore;
  - f)      risparmio energetico e ritenzione del calore;
  - g)      facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

**Art. 32    Inserimento ambientale delle costruzioni**

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.  
Dovranno essere utilizzate tipologie costruttive e impiegati materiali e colori tipici della zona.  
*secondo i criteri indicati nell'Allegato 2 "Piano del Colore e dell'Arredo Urbano", parte integrante del presente Regolamento.*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. ENRICO MANICATO





**Art. 34                    Interventi urgenti**

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. RENZO BIANCHI



**Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione**

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. e in particolare dal Nuovo codice della strada D.lgs.285 del 30/04/92
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIERLUIGI MAROCCO

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI



Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. In presenza di strutture in legno, nei casi in cui l'interasse delle travi non sia inferiore a m 0,80, l'altezza è misurata "sottotrave" (al tavolato).
3. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m
4. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali, per quanto in esse specificatamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali
5. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
  - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
    - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
    - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
    - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti.
  - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
    - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
    - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
6. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente *ovvero asseverata dal Direttore dei Lavori in caso di DIA.*

7. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.



Handwritten signature or initials.

## 8. Art.37 Antenne

1. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
2. *Per l'installazione e l'inserimento armonico nel contesto ambientale, si rimanda alle norme all'Articolo 54 delle N.T.A. dell'Allegato 1 Piano del Verde e del Paesaggio" e all'Articolo 35*
3. *delle N.T.A. dell'Allegato 2 "Piano del Colore e dell'Arredo Urbano".*

---

### ISTRUZIONI

- *Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:*
  - . *nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";*
  - . *nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;*
  - . *nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";*
  - . *nella L. 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".*
- *V. anche le sentenze della Corte di Cassazione relative al diritto di informazione.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. MERLINO MARCO



**Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari**

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione e all'Articolo 36 delle N.T.A. dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione *e, per quanto di competenza comunale, dalle disposizioni dell'Articolo 57 delle N.T.A. dell'Allegato 1 Piano del Verde e del Paesaggio e dagli Articoli da 28 a 30 delle N.T.A. dell'Allegato 2 "Piano del Colore e dell'Arredo Urbano"*.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIETRO M. BOCCO

**Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali**

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche *in rame*.
2. Indicazioni puntuali sono riportate nell'Allegato 2 *Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature dove esistenti; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede *o dal piano stradale*; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore con gli specifici materiali per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. Ulteriori indicazioni sono contenute all'Articolo 37 delle NTA dell'Allegato 2 del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.



IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCO



**Art.40 Cortili e cavedi**


1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:  
  
*-altezza fino a 8,00 m, lato min. 3,60 m, sup. min. 9,00 m<sup>2</sup>;*
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
9. I cortili chiusi devono essere accessibili con apposito androne carraio delle dimensioni minime di larghezza di mt. 3,50.
10. Si rimanda all'Articolo 54 e all'Articolo 35, 36, 37, delle N.T.A. del Piano del Verde e del Paesaggio per maggiori disposizioni in merito alle pavimentazioni e giardini in ambito privato e pubblico.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO MARCO

## Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui; *è ammessa la formazione di intercapedini il cui fondo sia al di sopra del livello di calpestio dei locali interessati contigui (tipo bocca di lupo) realizzata con idonea soluzione tecnica per isolare e/o impermeabilizzare la parete sottostante dal terreno adiacente e dotata di cunetta di scarico per il deflusso dell'acqua.*
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
5. *Particolare attenzione deve essere posta nella formazione di intercapedini o cunette di raccolta delle acque meteoriche sui lati delle costruzioni posti sul versante a monte, soggetti a ruscellamento e infiltrazione di acqua piovana.*



**Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCCO

## Art. 43 Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati con paramento esterno in *pietra locale a spacco o secondo le tecniche di ingegneria naturalistica, quali palificate in legno, terre armate, muri cellulari secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 Piano del Verde e del Paesaggio: qualora, per problemi di assetto idrogeologico, documentati da specifica relazione geologica, si rendano necessari muri di contenimento – sostegno in CLS, questi dovranno essere rivestiti in pietra a spacco.*
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, *sentita la Commissione per il Paesaggio e in osservanza alle indicazioni dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà. o l'uso del materiale tradizionale, ovvero pietra a spacco o tecniche di ingegneria naturalistica, per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. *Qualora, per problemi di assetto idrogeologico, documentati da specifica relazione geologica, si rendano necessari muri di contenimento – sostegno in CLS, questi dovranno essere rivestiti in pietra a spacco.*
6. L'Autorità comunale, *sentita la Commissione per il Paesaggio e in osservanza alle indicazioni in materia dell'Allegato 1 Piano del Verde e del Paesaggio e dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.



ASSESSORATO CENTRALE  
DOTT. LUIGI RICCO



**Art. 44 Numeri civici**

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. *Fatto salvo quanto indicato all'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*, il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 2,50 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Marco", written over the typed name of the General Secretary.



## Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, la strada principale di attraversamento (ex SS 299) e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune *in osservanza a quanto previsto nell'Allegato 1 Piano del Verde e del Paesaggio e nell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Note



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCCO

Note I riferimenti legislativi sono:

DPR 24, luglio 1996 n. 503

DM 14, giugno 1989 n. 236

DLgs 30, aprile 1992 n. 285 e DPR 16, dicembre 1992 n. 495

**Art.47 Passi carrabili**

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 4,50 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata, o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 mt.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.



IL SEGRETARIO GENERALE  
C. M.



**Art. 48      Piste ciclabili**

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili, *indicati negli elaborati e nelle NTA dell'Allegato 1 Piano del Verde e del Paesaggio.*
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della L.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

**Art. 49 Portici e "pilotis"**

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza e 2,70 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, *sentita la Commissione per il Paesaggio e in osservanza all'Allegato 2 del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano* può prescrivere, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'impiego di specifici materiali e coloriture per pavimentazioni, zoccolature, rivestimenti e tinteggiature.



IL RESPONSABILE  
DOTT. FERLUCIA M. BERGO



**Art. 50 Prefabbricati**

1. *Le costruzioni prefabbricate, sono consentite solo per manufatti tecnologici che dovranno venire rivestiti in pietra a spacco e copertura con piode, secondo le indicazioni dell'Articolo 55 delle N.T.A. dell'Allegato 1 Piano del Verde e del Paesaggio e degli Articoli 27, 28, 29 e 30 delle N.T.A. dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano. Esse devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.*
2. *E' vietato su tutto il territorio comunale il posizionamento di manufatti di lamiera a qualsiasi uso destinati.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FERNANDA OSCO



**Art. 51 Rampe**

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici possibilmente non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è quella prevista dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.  
Nel caso di autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a 9 veicoli, la larghezza minima della rampa è:
  - a) 3,50 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo
  - b) 5,00 m. nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
  - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
  - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.



IL SINDACO GENERALE  
DOTT. PIETRO BIANCHI

*PM*



**Art. 52 Recinzioni e cancelli**

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, *in conformità con l'Articolo 19 dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

Le recinzioni di nuova costruzione o ricostruite integralmente, tra le proprietà o verso spazi pubblici, devono essere realizzate nel rispetto *in conformità con le N.T.A. e gli elaborati del'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. ERZUMANN GOCO

**Art. 53 Serramenti**

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico in osservanza alle indicazioni specifiche *delle N.T.A. e degli elaborati dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano* devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento *con scomparsa dentro la muratura*, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. *Nelle nuove costruzioni* i serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli
3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari, ove possibile, o a quanto specificatamente prescritto nelle *N.T.A. e negli elaborati dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*.
4. *E' vietato l'utilizzo di serrande avvolgibili.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LUIGI BIANCHI

*Luigi Bianchi*



## Art. 54 Servitù pubbliche

1. Il Comune *nel rispetto di quanto specificatamente indicato nell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano*, ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - g) lapidi commemorative;
  - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
  
2. *In osservanza alle disposizioni del'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano:*
  - a. gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela;
  - b. la manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori;
  - c. l'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata;
  - d. i proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili;
  - e. gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIETRO MARCOCCO

**Art. 55 Soppalchi**

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare  $2/3$  della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
  - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
  - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,10 m;
  - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m se il soffitto è in piano e altezza minima di mt.1,60 se la copertura è inclinata
  - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
2. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ( $N_p$ ) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume ( $V$ ) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda ( $S_{ul}$ ) ai sensi dell'art. 18.



IL CONSERVATORIO REGIONALE  
DOTT. LUIGI BIANCHI



**Art. 56 Sporgenze fisse e mobili**

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2 e nel rispetto dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a)  $1/5$  della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
  - b) 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede o dello spazio pedonale e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
  - c) 0,30 mt. per manufatti (solette, peristilio, tettucci) a protezione di passi pedonali che devono comunque essere posti ad una altezza minima di 2,50 mt. dal piano medio del marciapiede o del suolo.
  - d) 0,05 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.
  - e) sono fatte salve le sporgenze maggiori per i tipi di cui alle lettere a) e d) su edifici aventi caratteri storici e/o ambientali e solo se presenti nell'apparato decorativo originario.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.



**Art. 57 Strade private**

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
  - a) alla pavimentazione, *secondo quanto previsto all'Allegato 1 Piano del Verde e del Paesaggio e all'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano;*
  - b) alla manutenzione e pulizia;
  - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
  - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
  - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
  - f) all'illuminazione *secondo quanto previsto all'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.*
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 5,50 m.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
6. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5lx (lux) sul piano stradale.
7. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.




IL CAPO UFFICIO TECNICO  
DOTT. ENRICO MARIANO



**Art. 58 Terrazzi**

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a *1,10 m.* nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
3. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.



**TITOLO VI****ESECUZIONE DELLE OPERE****Art. 59    Prescrizioni generali**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.



IL SINDACO  
DOTT. GIULIO MESSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Messo", written over the printed name of the Mayor.



**Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi**

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo e' tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
  - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
  - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.  
In caso il Comune non potesse provvedere ad assegnare i punti fissi nei tempi previsti, sarà possibile che gli stessi siano stabiliti dal Direttore dei lavori che provvederà a redigere il verbale



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERRUCCI MARCO

**Art. 61    Disciplina del cantiere**

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
  - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
  - b) degli estremi del permesso a costruire o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
  - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
  - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del cantiere, dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori, dei responsabili della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il permesso a costruire o la DIA corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche), la comunicazione dell'inizio dei lavori nonché la documentazione prevista dalla normativa in materia di opere in conglomerato cementizio armato, impianti tecnologici, contenimento dei consumi energetici, sicurezza nei cantieri ecc.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.



IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOT. F. PIRO  
*[Handwritten signature]*



## Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.  
Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il titolare del permesso a costruire o dalla DIA, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve previa denuncia all'Autorità comunale; recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm<sup>2</sup>, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIERLUIGI MARCOCCO

**Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali**

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A., gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FERNANDO MARCONO



**Art. 64 Scavi e demolizioni.**

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del Permesso di Costruire o della denuncia di Inizio Attività di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti *contenenti amianto* è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.



**Art. 65 Rinvenimenti**

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. FERDINANDO ROSSI



**Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici**

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso a costruire o della DIA sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del *Permesso di Costruire* ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCCO

**TITOLO VII****VIGILANZA E SANZIONI****Art. 67                    Vigilanza e coercizione**

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del DPR 380/01 e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



IL RESPONSABILE  
DOTT. FERRUCCIO MARCONI



**Art. 68    Violazione del regolamento e sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCCO



## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali**

1. *Non è consentita la ricostruzione di edifici crollati in tutto il territorio comunale salvo che nelle zone ritenute da un punto di vista dell'assetto idro-geologico.*
2. *La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetriche, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini e nell'obbligo del rispetto dell'Allegato 1 Piano del verde e del paesaggio e dell'Allegato 2 Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.*
3. *L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.*
4. *La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO



**Art. 70                      Deroghe**

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati *dall'art.41 del DPR.380/01.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

# ALLEGATI



IL SEGRETARIATO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Marocco".





IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO MARCOCCO

# ALLEGATO 3


## APPENDICE ALL'ART. 31



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIENGI MARCO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Marocco", written over the printed name.





## 1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

### a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

### b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

### c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni

### d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti

### e) PROTEZIONE DAL RUMORE

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

### f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell'aria interna
3. Temperatura dell'acqua

### g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCCO



## 2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

### a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- **Legge 5 novembre 1971, n. 1086:** "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- **Legge 2 febbraio 1974, n. 64:** "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- **D.M. 20 novembre 1987,** "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- **D.M. 11 marzo 1988:** "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- **D.M. 9 gennaio 1996:** "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252:** "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

### b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- **D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689:** "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91** "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68:** "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- **D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391:** "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- **D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577** "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO MARCOCCO

*PM*



- **D.M. 1° febbraio 1986:** "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- **D.M. 16 maggio 1987, n. 246:** "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

**c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE**

- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083:** "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 23 novembre 1972:** "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 5 luglio 1975, art. 5:** "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- **Legge 10 maggio 1976, n. 319:** "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".
- **Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977.** Allegati 4 e 5.
- **Legge 5 agosto 1978, n. 457:** "Norme per l'edilizia residenziale".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **D.M. 21 dicembre 1990, n. 443:** "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10:** "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412:** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

**d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO**

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547:** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626:** "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493:** "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494:** "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:** "Testo Unico di sicurezza sul lavoro"

e) **PROTEZIONE DAL RUMORE**

- **DPCM 1° marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447:** "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f) **RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE**

- **Legge 30 aprile 1976, n. 373:** "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g) **FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE**

- **Legge 30 marzo 1971, n. 118:** "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".
- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13:** "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- **D.M. 14 giugno 1989, n. 236:** "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104:** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503:** "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".



**3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA,  
DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,  
DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI**

- a) **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

	sì	no
<b>- Impianti elettrici</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91		
<b>- Impianti radiotelevisivi ed elettronici</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>- Impianti di protezione da scariche atmosferiche</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91		
<b>- Impianti di canne fumarie collettive</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>- Impianti di climatizzazione &gt; 40.000 Frig/h</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91		
<b>- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P &gt; 34,8 KW.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91		
<b>- Impianti di protezione antincendio</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91		



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCCO




- b) **Legge 9 gennaio 1991, n. 10:** "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993

**- Progetto dell'impianto**

**Modello A**

per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici.

**Modello B**

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici.

**Modello C**

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con  $P > 35 \text{ KW}$ .

- c) **D.M. 1 dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con  $P > 30.000 \text{ Kcal/h}$  all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

- d) **D.M. 16 febbraio 1982:** "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

si                      no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso.  
 Specificare attività:

.....  
 .....  
 .....



# ALLEGATO 4

## MODULISTICA



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FEDERICO MARCOCCO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Marcocco", written over the printed name.



CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO  
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
BERGO LUCIA  
architetto  
5581



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOSSO

*PM*



**COMUNE DI CERVATTO**  
provincia di Vercelli



**CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)**

Richiesto da ..... in qualità di .....  
..... per l'immobile sito in .....  
..... n. .... , descritto al catasto al foglio ..... particelle .....

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

**1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia**

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile  
.....

Piani Territoriali .....

Piano Regolatore Generale o Variante .....

Strumenti urbanistici esecutivi .....

Regolamento Edilizio .....

Altri regolamenti comunali .....

Altri piani .....

Programma Pluriennale di Attuazione .....

**2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.**

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente  
.....

Destinazioni d'uso ammesse .....

Tipi di intervento ammessi .....

Indice di densità edilizia territoriale (It).....

Indice di densità edilizia fondiaria (If).....

Distanza dai confini (Dc).....

Distanza dalle costruzioni (D).....

Distanza dal ciglio stradale (Ds).....

Altezza massima (H) .....

Numero dei piani (Np).....

Rapporto di copertura (Rc).....

Altre prescrizioni .....

Urbanizzazioni esistenti .....

Urbanizzazioni da realizzare .....

### 3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi.....

Comportanti l'inedificabilità .....

Comportanti speciali autorizzazioni .....

### Allegati

- Estratto planimetria P.R.G. ....
- Altri eventuali .....

Data

Il Responsabile del Servizio



IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOTT. PIETRO MARRASCO



*Handwritten signature*

**COMUNE DI CERVATTO**  
provincia di Vercelli



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)**

Richiesto da .....  
per l'immobile sito in ..... n. ....  
descritto al catasto al foglio ..... particelle .....

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

**1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia**

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile

.....

Piani Territoriali .....

Piano Regolatore Generale o Variante .....

Strumenti urbanistici esecutivi .....

Regolamento Edilizio .....

Programma Pluriennale di Attuazione.....

**2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia**

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse

.....

Volume delle costruzioni consentito (V) .....

Superficie utile lorda delle costruzioni consentita (Sul) .....



MOD.3

**COMUNE DI CERVATTO**  
provincia di Vercelli

Permesso di costruire n. \_\_\_\_\_

**PERMESSO DI COSTRUIRE**

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIETRUCCI BERGO

*[Handwritten signature]*

▪ Vista la domanda presentata dal Sig. \_\_\_\_\_

▪ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

▪ Cod. fisc. o P.IVA: \_\_\_\_\_

▪ tendente ad ottenere il permesso per \_\_\_\_\_

▪ in \_\_\_\_\_,

▪ al fg. \_\_\_\_\_ mapp \_\_\_\_\_ del NCT del Comune di Cervatto

- Visti gli elaborati tecnici allegati alla suddetta domanda presentata in data \_\_\_\_\_ ed
- integrata in data \_\_\_\_\_
- Sentito il parere **favorevole** della Commissione Edilizia nella seduta del \_\_\_\_\_;
- Viste le Leggi sanitarie vigenti.
- Vista la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 s.m.i.
- Vista la Legge 28.01.1977 n. 10, relativa a "norme per l'edificabilità dei suoli".
- Vista la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 s.m.i.
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia;
- Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Visto il parere espresso dalla A.S.L. competente, che si allega in data \_\_\_\_\_
- Visto il parere del Comando Provinciale dei VV.FF. in data \_\_\_\_\_
- Visto il Nulla Osta del Presidente della Giunta Regionale ai sensi del D.lgs.42/04 (ex legge 29.06.1939 n. 1497) sulla protezione delle bellezze naturali, in data \_\_\_\_\_
- Visto il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio rilasciato in data \_\_\_\_\_
- Vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data \_\_\_\_\_
- Visto il Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali del Piemonte ai sensi della Legge 01.06.1939 n. 1089 in data \_\_\_\_\_ a firma del Soprintendente \_\_\_\_\_, che si allega
- Visti gli eventuali pareri e nulla osta necessari, quali: \_\_\_\_\_ che si allegano

- Preso atto che l'area interessata dalla costruzione è dotata di opere di urbanizzazione, (oppure) visto l'atto in data \_\_\_\_\_ n. rep. \_\_\_\_\_ - e registrata in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ rogito Notaio Dott. \_\_\_\_\_ col quale il richiedente si è impegnato a realizzare le opere di urbanizzazione.
- Viste le ricevute in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ comprovante il versamento della somma totale di EURO \_\_\_\_\_ corrispondente al contributo per il rilascio del permesso determinato in base all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione e alla monetizzazione per parcheggi
- Vista la ricevuta comprovante il versamento dei **diritti di segreteria**

#### C O N C E D E

- **Al Sig.** \_\_\_\_\_  
di eseguire le opere edilizie suindicate in conformità del progetto presentato e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e norme:
  - 1) Devono essere salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi, nonché le ragioni ed azioni che competono o possono competere al Comune come a terzi, secondo le norme del C.C. o per effetto di disposizioni di Leggi, di Regolamenti generali o locali ed eventuali convenzioni particolari.
  - 2) I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso, pena la decadenza, e dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori; in difetto dovrà essere chiesto un nuovo permesso per la parte non ultimata.
  - 3) Deve essere data comunicazione immediata al Comune della precisa data di inizio dei lavori e della data in cui gli stessi avranno avuto termine.
  - 4) A termine della Circolare Ministeriale LL.PP. 24/01/1953, in cantiere dovrà essere esposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice, le generalità del Progettista, del Direttore dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori, nonché il numero e la data del permesso.
  - 5) Non devono essere ingombrate le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati; devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose; devono essere evitate, per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni delle opere assentite.
  - 6) Il luogo destinato alle opere deve essere delimitato lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici adottando i necessari accorgimenti per la segnalazione diurna e notturna del sito di cantiere.
  - 7) Tanto il permesso quanto i disegni, recanti in segno di autenticazione la firma del Responsabile del Servizio e il bollo del Comune devono essere tenuti in cantiere dalla data di inizio dei lavori fino al termine degli stessi, e nel caso in cui trattasi di nuova costruzione, fino al giorno in cui il fabbricato è stato dichiarato abitabile o agibile, a norma delle vigenti disposizioni.
  - 8) Le occupazioni degli spazi pubblici devono essere autorizzate dagli Uffici Comunali ed in caso d'uso devono essere restituite nello stato iniziale a lavoro ultimato od anche anticipatamente a richiesta degli Uffici Comunali.
  - 9) In caso di manomissione del suolo pubblico, oltre alla necessaria autorizzazione degli Uffici Comunali, l'esecutore dei lavori deve usare particolare cautela qualora incontrasse i servizi pubblici, dandone immediato avviso all'Ente o Ditta incaricata della gestione.
  - 10) Gli Uffici Comunali fanno esplicita riserva in ordine alle tasse speciali ed agli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a termine dei relativi regolamenti.
  - 11) Obbligo di presentare al Comune la denuncia per le opere in conglomerato cementizio in osservanza alle norme della Legge 05/11/1971 n. 1086 s.m.i. , qualora la costruzione ne abbia le caratteristiche.
  - 12) Devono essere osservate le norme in materia di prevenzione incendi.
  - 13) Il Committente titolare del permesso, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei lavori stessi, sono tutti responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza delle Leggi, regolamenti, condizioni e convenzioni succitate, delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, della fedele esecuzione del progetto nonché di ogni altra illegalità o irregolarità commessa in relazione al lavoro di cui trattasi ed alle norme urbanistiche e edilizie vigenti.
  - 14) Obbligo di presentare all'Uff. Com. competente, prima dell'inizio lavori, la documentazione prevista dalla Legge 09/01/91 n. 10.

Le infrazioni sono sanzionate ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. e della L.R. 56/77 e s.m.i.

- 16) La costruzione deve essere abitata od usata solo dopo che sia ben asciutta ed abbia ottenuto dichiarazione di agibilità da questo Comune.
- 17) Si prescrive la piena ottemperanza a quanto previsto nel parere espresso dalla A.S.L. competente, che si allega.

ALLEGATO : Copia del progetto debitamente vistata e delle prescrizioni dettate dalla C.E.C.

Cervatto, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

Cervatto, li

IL MESSO COMUNALE

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere oggi notificato la presente concessione

**Al Sig.** \_\_\_\_\_ consegnandola allo stesso – al tecnico incaricato – a \_\_\_\_\_  
 presente presso l'Ufficio Tecnico Comunale – in \_\_\_\_\_

Cervatto, li

IL MESSO NOTIFICATORE

PER RICEVUTA \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOT. FLEMMISIMIROGGIO

*[Handwritten signature]*



MOD.4



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCCO

**Comune di Cervatto**  
Provincia di Vercelli

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2)

.....

.....

.....

.....

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3)

.....

.....

.....

Caratteri dell'intervento edilizio:

- collocazione nel sito naturale o nel contesto edificatorio
 

.....

.....

.....
- caratteri compositivi ed ambientali (4)
 

.....

.....

.....
- organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo)
 

.....

.....

.....
- caratteri tecnologici (5)
 

.....

.....

- .....
- .....
- opere di urbanizzazione esistenti e previste (6)
- .....
- .....
- .....

**Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area di intervento**

- Superficie territoriale  
(St).....
- Superficie fondiaria  
(Sf).....
- Indice di densità edilizia territoriale  
(It).....
- Indice di edilizia fondiaria  
(If).....
- Indice di utilizzazione territoriale  
(Ut).....
- Indice di utilizzazione fondiaria  
(Uf).....
- Rapporto di copertura  
(Rc).....



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO LUIGI MAROCCHI

*[Handwritten signature]*

(*)		ammesso/a	Esistente	realizzabile	in progetto
(V)	m <sup>3</sup>				
(Sul)	m <sup>2</sup>				
(Sc)	m <sup>2</sup>				
(H)	m		/	/	
(Np)	n		/	/	
(Dc)	m		/	/	
(D)	m		/	/	
(Ds)	m		/	/	

(\*) I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio

Data.....

Il Richiedente

Il Progettista

.....

**Note**

- (1) *Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso.*
- (2) *Eventuale articolazione dei lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati e i prodotti smaltiti.*
- (3) *Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.*
- (4) *Descrizione degli obbiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni.*
- (5) *Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.)*
- (6) *Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc.*



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FIERLOSI MARCO

**Allo Sportello Unico per l'Edilizia  
del Comune di Cervatto**

OGGETTO: Denuncia di Inizio Attività ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 08.03.2001 n. 380

Il/I sottoscritt...

.....  
(C.F. ....) residente a

Via ..... N. .... Tel.

.....  
in qualità di (1) ..... dell'immobile ad uso

.....  
sito in Via/Piazza ....., N.

.....  
piano ....., distinto in mappa al foglio n. .... mapp

.....  
del comune censuario di Cervatto

**DENUNCIA/DENUNCIANO**

L' esecuzione delle sotto elencate opere:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Si attesta che riguardo l'immobile oggetto della presente DIA sono state depositate, nel corso degli ultimi tre anni dalla data della presente, le sotto elencate pratiche edilizie:

.....  
.....

Si dichiara che le suddette opere avranno inizio dopo il trentesimo giorno dalla data di presentazione della presente e che le stesse verranno concluse nel termine di tre anni dalla data medesima, contestualmente alla presentazione del certificato di collaudo finale a firma di professionista abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

Si provveda a versare, contestualmente all'inoltro della presente, se dovuti, gli importi per gli oneri di costruzione, impegnandosi oltremodo a pagare eventuali conguagli qualora richiesto dallo Sportello Unico.

Prima dell'inizio dei lavori, saranno depositate le firme dei Direttori Lavori e dell'Impresa esecutrice delle opere, che sin d'ora si dichiara di essere:

.....  
Il/I denunciante....

Data.....

(1) Proprietario/avente titolo



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCCO





IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MARCOCCO

### RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

...I... sottoscritt.....

(Cod.Fisc.....)

iscritt...all'Albo .....della provincia di .....

con studio in .....

Via/Piazza.....N.....Tel. ....

Su incarico del/dei Sig./ri.....

Esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico – edilizio, igienico – sanitario e di sicurezza,

### ASSEVERA

1. Che le opere da eseguire nell'immobile ad uso.....  
sito in Via/Piazza ..... n. ....  
piano .....distinto in mappa al foglio n. .... mapp. ....  
del comune censuario di ..... consistono:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. che le opere sopracitate sono riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3 del DPR 380/2001, e più precisamente ricadono nella seguente tipologia di intervento:

(Barrare la casella che interessa. Si tenga presente che alcune di queste definizioni non sono più contemplate dalla normativa statale, pertanto assumono valore puramente descrittivo)

- varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono la parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
- opere di manutenzione straordinaria;
- opere di restauro e di risanamento conservativo;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- impianti tecnologici (all'interno degli edifici) che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato o al piano terra dell'edificio esistente (art. 137, comma 3, del DPR 380/2001);
- demolizione;
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominativi, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, le cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di interventi urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
- pavimentazioni esterne;
- .....
- .....

### 3. che le suddette opere:

- non sono in contrasto con il piano regolatore vigente, e con il regolamento edilizio comunale vigente;
- non sono in contrasto con il disposto delle vigenti norme di sicurezza ed in particolare quelle dettate dalla Legge 46/90 e del DPR 447/91 in materia di sicurezza degli impianti;
- non recano pregiudizio alla statica dell'immobile;
- non contrastano con le vigenti norme igienico-sanitarie, nonché con quelle in materia di barriere architettoniche;
- sono conformi alla disciplina delle NTA degli strumenti urbanistici espressamente volte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche, architettoniche e tipologiche del contesto urbano;
- riguardano/ non riguardano immobili soggetti a vincolo di cui ..... e pertanto sono conformi a quanto prescritto nel provvedimento n. .... rilasciato in data..... dall'autorità competente ai sensi.....
- ricadano/non ricadano nelle fasce di rispetto fluviale di cui al Piano per l'Assetto Idrologico approvato dall'Autorità di Bacino per il Fiume Po;

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOCT. RIBLUIGI MARCOCCO

*[Handwritten signature]*

SERVATORI ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA  
BEP. LUCIA  
CANO

➤ non contemplano deroghe alla normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di viabilità.

**ALLEGATI:**

- 1) n. 1 copia della documentazione grafica illustrativa di quanto dichiarato;
- 2) documentazione fotografica relativa agli immobili oggetto d'intervento;
- 3) eventuali dichiarazioni non previste sul presente modello;
- 4) calcolo analitico degli oneri di costruzione dovuti

IL PROGETTISTA

Data .....  
 .....

Timbri e Firme da apporre prima dell'inizio dei lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

.....  
 .....

Attestazione versamento contributi:

PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Riscossi Euro .....
PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Riscossi Euro .....
PER CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE	Riscossi Euro .....
PER SMALTIMENTO RIFIUTI	Riscossi Euro .....
PER MONETIZZAZIONI STANDARDS	Riscossi Euro .....
PER DIRITTI DI SEGRETERIA	Riscossi Euro .....

Data .....  
 L'addetto al ricevimento  
 .....



MOD.6

**COMUNE DI CERVATTO**  
provincia di Vercelli

**COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI**

Il sottoscritto ..... legale  
rappresentante di ..... , in qualità di titolare del permesso di costruire  
numero ..... del ....., relativa all'intervento ..... sito in  
Via..... n. ...., individuato al catasto al foglio n. .... particelle n.  
.....

**Comunica**

ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto  
intervento in data .....

A tal fine dichiara:

- 1) di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al ..... in data  
..... protocollo n .....
- 2) che i lavori sono affidati all'impresa .....  
per la quale è responsabile del cantiere il Sig. ....  
che il direttore dei lavori è il Sig. ....
- 3) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire.
- 4).....

Allega:  
.....

Data .....

Il Titolare  
.....



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

*Luca*





IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO  
*EM*

MOD.7

**COMUNE DI CERVATTO**  
provincia di Vercelli



**COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il sottoscritto ..... legale rappresentante di  
....., in qualità di titolare del  
permesso a costruire n. .... in data ....., relativa all'intervento .....

.....  
sito in Via..... n. ....individuato a catasto al foglio n. .... particelle n.  
.....

**comunica**

ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto  
intervento in data .....

Data .....

Il Titolare

.....

Il Direttore dei Lavori

.....

MOD.8

**COMUNE DI CERVATTO**  
provincia di Vercelli

**RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

Il sottoscritto ..... in qualità di  
proprietario dell'immobile interessato dall'intervento di trasformazione urbanistica/edilizia di cui al  
permesso di costruire n. ....del ..... o alla DIA prot.....  
Del..... relativa all'intervento sito in ..... n. .... individuato a catasto al  
foglio n. .... particelle n. ....

**richiede**

ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale il rilascio del certificato di agibilità.  
A tal fine dichiara:

- 1) di essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi,  
di cui allega copia (\*);
- 2) .....

Data .....

Il Proprietario

.....



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

*[Handwritten signature]*



(\*) La documentazione da allegare alla istanza è quella prevista dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e ribattita dal DPR 06,06,01 n.380 art. 24 e seguenti.

MOD.9


 IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOT. PIERLUIGI MARCOCCO



 Repubblica Italiana  
**COMUNE DI CERVATTO**  
 provincia di Vercelli

**ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI  
 NELLE ZONE AGRICOLE**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... davanti a me .....

È personalmente comparso, il Sig. .... nato a ..... il

....., residente in ....., Via ..... di

professione ..... Codice Fiscale .....

Detto comparso, (\*) ....., con il presente atto si obbliga come segue:

**premesse che**

il Sig. ....

 a) è proprietario del terreno sito in ..... distinto al catasto terreni al Foglio ..... mappali  
 .....; fra le coerenze ....., sul quale intende realizzare .....;

 b) ha presentato istanza per il rilascio del permesso a costruire al Comune di .....  
 in data ..... prot. n. .... per la costruzione di quanto sopra;

c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.

**dato atto che**

il Comune predetto, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

**Tutto ciò premesso**

il Sig. .... si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:

 (\*) *Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.*

- 1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;
- 2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: ..... I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità;
- 3) a versare al Comune di Cervatto, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di Cervatto esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

Data .....

Firma

.....



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. NIELUIGI MARCOCCO

*N. Luigi Marocco*





MOD.10

**COMUNE DI CERVATTO**

provincia di Vercelli

**CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata da ..... cod. fisc. ....  
partita IVA ..... residente in ....., registrata al  
protocollo generale al numero ....., in data ..... per conseguire il rilascio dell'autorizzazione  
all'uso del seguente immobile: <sup>(a)</sup> .....

Visti i seguenti atti, allegati alla domanda, a norma di legge: <sup>(b)</sup>  
.....

Visto il permesso a costruire o la DIA n. ...., rilasciata il .....

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori presentata il ..... e registrata al protocollo  
generale n. ....

Vista la dichiarazione di conformità al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e della  
salubrità degli ambienti, redatta dal Direttore dei Lavori .....  
in data .....

Visto il certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato in data .....

Vista la dichiarazione presentata per l'iscrizione a catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali  
con l'attestazione dell'avvenuta presentazione in data ....., n. prot. ....

Viste le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi dell'articolo 9 della legge 05.03.1990, n. 46;

Visto il verbale di verifica finale in data ..... eseguito da .....

Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in data .....

Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del presente provvedimento,

**certifica**

<sup>(a)</sup> Descrivere l'immobile in modo completo, anche dal punto di vista localizzativo e per quanto attiene alle  
destinazioni d'uso.

<sup>(b)</sup> Esempi di atti richiesti dalle vigenti norme:

- edilizia antisismica;
- atti relativi agli impianti termici;
- certificazione impianti;
- nulla osta V.V.F.F. per aziende produttive, locali di pubblico spettacolo, etc.;
- autorizzazione per gli scarichi soggetti alla L. 319/76 e 650/79;
- ricevute di pagamento di tasse e diritti;
- certificati ed autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e istituti se dovuti;
- domanda per l'indicazione del numero civico, ove del caso.

l'agibilità dell'immobile descritto, con decorrenza dal .....

Data .....

Il responsabile del servizio



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO



MOD.11



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO MAROCCO

**Allo Sportello Unico per l'Edilizia  
del Comune di Cervatto**

Oggetto: **Opere di MANUTENZIONE ORDINARIA** - Art. 3 e 6 del D.P.R. 380/'01 e s.m. e i.  
(Testo Unico dell'Edilizia). (1)

I... sottostritt.....  
 Resident.. in....., via.....  
 Codice fiscale numero.....  
 in qualità di proprietari.....dell'immobile sito in Cervatto, via.....distinti a  
 catasto terreni Foglio Particella.....;  
 catasto urbano Foglio.....Particella.....  
 facente parte dell' Ambitio Omogeneo di paesaggio numero.....  
 classificato dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano alla Classe di Edifici numero.....

**DICHIARA CHE**

Avendo esaminato gli elaborate e le N.T.A. del Piano del Verde e del Paesaggio e del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano, le opere di seguito elencate, non sono soggette ai piani sopra citati e non rientrano nei casi di Autorizzazione Paesaggistica

**COMUNICA**

**CHE ESEGUIRA' OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.P.R. 06.06.2001, n.ro 380 (Testo Unico dell'Edilizia ) presso  
 l'immobile indicato in premessa, consistenti  
 in.....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

e con inizio lavori in data.....

Distinti Saluti.

DATA

FIRMA/E

Mod.12



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MANOCCO



MARCA  
DA  
BOLLO

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 *Rilasciata in esercizio di Sub-Delega*

### Riferimento pratica edilizia .....

#### AL SINDACO DI CERVATTO

I. sottoscritt. .... Codice Fiscale .....  
 Residente ..... Tel. ....  
 in qualità di soggetto avente titolo in quanto: (barrare quanto non interessa)  
 - Proprietario - Locatario Affittuario Superficiario altro titolo

- Chiede l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex D.L 42 /2004 e art.13/13 bis L.R.20/89 per.....  
 .....  
 Chiede VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N..... P.G..... del....

**Localizzazione dell'intervento:** Via ..... n. .... Frazione  
 Denominazione corso d'acqua (eventuale).....  
**Ambito Omogeneo di Paesaggio** n..... ( rif. All.1 al R.E.T. Piano del Verde del Paesaggio)  
**Catasto Terreni:** Sez.....fogli..... n ..... mappal..... n .....  
**Catasto Urbano:** Sez.....fogli..... n ..... mappal..... n .....  
**Classe di Edificio:** n.....( rif. All.2 al R.E.T. Piano del Colore e dell'Arredo Urbano))

**Pratiche precedenti:** n°.....Permesso di costruire/ Concessione/ DIA/ Com ex art.26L457/78

**Progettista** ..... studio in .....Tel. ....P.IVA

#### Si allegano alla presente:

4 copie del progetto delle opere da eseguirsi, dell'estratto di P.R.G.C. e dell'estratto di mappa catastale con individuazione dell'intervento;  
 • 3 copie della presente domanda;  
 • 4 copie di ampia e chiara documentazione fotografica a colori, con indicati su apposita planimetria i punti di ripresa ed eventualmente individuando schematicamente l'intervento sulla stessa;  
 • 4 copie della relazione descrittiva e di progetto predisposta con attenzione ai valori paesistico ambientali indicando i materiali, i colori e le tinteggiature dei rivestimenti esterni;  
 • Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla proprietà  
 Modulo Colore;  
 Modulo Cartoncini Colore;

#### • Altro:

si vedano elaborati richiesti dal Piano del Verde e del Paesaggio e dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano:  
 .....



MOD.13

# Comune di Cervatto (VC)

## MODULO COLORE

TIPO di intervento: rif. pratica

(da allegarsi alla Domanda di Autorizzazione Paesaggistica o alla Comunicazione di opere di manutenzione ordinaria non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica)

Ubicazione dell'edificio.....

Proprietario/Amministratore.....Tel.....

INTONACO  cemento  calce  altro

(allegare autocertificazione)

Edificio esistente	Edificio nuova costruzione	TINTE ATTUALI	TINTE PRESCRITTE DAL PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO CODICE SIKKENS MATCHPOINT PLUS 4041 COLOR CONCEPT	TINTE RISULTANTI DA ANALISI STRATIGRAFICHE PER LA CLASSE 1	TINTE PROPOSTE SECONDO ABACO PER LE CLASSI 8, 9, 10	DITTA PRODUTTRICE	SERIE	CODICE IDENTIFICATIVO
Fg. Mapp. da Catasto Terreni	Fg. Mapp. da Catasto Terreni							
	FONDI							
	Basamento o zoccolo							
	Recinzioni							
	Tettoie							
	Portoni e porte garage							
	Serramenti finestre e portefinestre							
	Serramenti porte							
	Soglie e davanzali							
	Solai e mensole balconi							
	Ringhiere e parapetti							

1955  
architetto  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIZZINI MARCO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTE E CONSERVATORI  
PROVINCIA DI MILANO  
BERGO  
LUCIA  
architetto  
1958

ORDINE DI CERVATTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIERLUIGI MAROCCO

*PM*

Edificio esistente	Edificio nuova costruzione	TINTE ATTUALI	TINTE PRESCRITTE DAL PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO CODICE SIKKENS MATCHPOINT PLUS 4041 COLOR CONCEPT	TINTE RISULTANTI DA ANALISI STRATIGRAFICHE PER LA CLASSE 1	TINTE PROPOSTE SECONDO ABACO PER LE CLASSI 8, 9, 10	DITTA PRODUTTRICE	SERIE	CODICE IDENTIFICATIVO
Fg. Mapp. da Catasto Terreni	Fg. Mapp. da Catasto Terreni	FONDI						
		Griglie di protezione						
		Intonaco di facciata						
		Lesene laterali						
		Fascia marcapiano						
		Cornici sottogronda						
		Decorì e affreschi						
		Timpano						
		Cornici porte e finestre						
		Decorì in rilievo						
		Manto di copertura e fermaneve						
		Struttura copertura						
		Cornignoli						
		Pluviali e grondaie						
		Abbaini e lucernari						
		Arredo commerciale						
		Percorsi e spazi esterni						
		Varie						

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
 DELLA PROVINCIA DI MILANO  
 BERGO LUCIA  
 architetto  
 5581

IL SEGRETARIO GENERALE  
 DELL'ORDINE  
 (Stylized signature)  
 (Circular stamp)  
 (Stylized signature)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTE E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO  
BERGO LUCIA  
architetto  
1855



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT. PIETRO MANGIACO

*PM*

## Mod.14

## Comune di Cervatto (VC)

## MODULO COLORE

TIPO di intervento: rif. Pratica

(da allegarsi alla domanda di Autorizzazione Paesaggistica o alla Comunicazione di opere di manutenzione ordinaria non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica)

## MODELLO CARTONCINI : Colore proposto

ELEMENTI ARCHITETTONICI (ved. Modulo Colore)	DITTA PROD.	SERIE	CODICE


Allegare i cartoncini di campionatura dei colori proposti.



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO  
BERGO  
LUCIA  
architetto  
1855

COMUNE DI CERVATE  
Milano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PIETRO BIANCHI



Mod.15



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. PIETRO ...

*[Handwritten signature]*



**Allo Sportello Unico per l'Edilizia  
del Comune di Cervatto**

**OGGETTO: MODULO COLORI - FINE LAVORI RELATIVO ALLA DOMANDA DI  
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O ALLA COMUNICAZIONE DI OPERE DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA**

Si producono i sottoelencati documenti relativi all'intervento edilizio di cui all'istanza in oggetto,  
presentata da.....  
..... in data .....AC n.ro ...../  
approvato con nulla-osta n.....del....

- Documentazione fotografica dell'intervento realizzato in formato cartaceo.
  
- Documentazione fotografica dell'intervento realizzato e Modulo Colore Informatizzati.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. ENRICO MARCOCO

**ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- deliberazione del C.C. n. \_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_
- divenuta esecutiva in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

Visto: Il Sindaco  
(MINAROLI Patrizio)

Il Segretario Comunale  
(BOSSOLA dott. Franco)

.....

.....